

Comune di Cavallermaggiore (Cuneo)

Estratto verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22 ottobre 2012 ad oggetto: "Approvazione modifica Regolamento Edilizio vigente ai sensi dell'art. 3, comma 10, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. - Provvedimenti."

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

1) Di approvare ai sensi dell'art. 3 - comma 10 - della L.R. n. 19/99 le modifiche all'art. 16 del Regolamento Edilizio Comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) Di stralciare l'art. 16 del Regolamento Edilizio vigente sotto riportato:

"Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o dal confine stradale (Ds), della costruzione interrata

1. le distanze di cui al presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),

d) filo di fabbricazione di costruzione interrata e linea di confine della proprietà (Di),

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro su uno dei due elementi e tangente all'altro.

Il ciglio della strada è quello definito dall'art. 2 del D.M. 1.4.1968 n. 1404; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada" di cui al D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.;"

e di sostituirlo con il seguente:

"Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o dal confine stradale (Ds), della costruzione interrata (Di)

1. Le distanze di cui al presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

d) filo di fabbricazione di costruzione interrata e il confine della proprietà (Di), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione interrata e il confine di proprietà antistante.

Il ciglio della strada è quello definito dall'art. 2 del D.M. 1.4.1968 n. 1404; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada" di cui al D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.";

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con la D.C.R. 29 luglio 1999 n. 548-9691 e successivamente modificato con la D.C.R. 8 luglio 2009 n. 267-31038.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 e s.m.i..

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica per gli adempimenti di legge.
(omissis)

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Mauro Bonino